

La riforma del regime
previdenziale per i
giornalisti titolari di rapporti
di collaborazione
coordinata e continuativa

IL QUADRO GENERALE DI RIFORMA DELLA GESTIONE SEPARATA

- Le fonti normative e regolamentari
- L'ambito soggettivo
- La decorrenza
- Cosa prevedono le nuove regole

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI

- Legge 335/1995, art. 2, comma 25;
- Dlgs 103/96;
- Legge 247/07, art 1, comma 80;
- Delibera n. 17 del Comitato
Amministratore del 22 dicembre 2008;
- Regolamento di attuazione delle attività di
previdenza a favore degli iscritti alla
Gestione separata

A chi si applica il nuovo regime ?

ESCLUSIVAMENTE AI GIORNALISTI TITOLARI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, ANCHE “DI FATTO” (a prescindere dalla qualificazione formale del rapporto)

Per tutti gli altri: continuano ad applicarsi le regole precedenti e restano quindi invariati i termini e le modalità di assolvimento degli obblighi di iscrizione e versamento dei contributi (liberi professionisti titolari di partita IVA e giornalisti percettori di redditi da lavoro autonomo “occasionale” o da cessione di diritto d’autore)

In cosa consiste il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ?

ELEMENTI (concorrenti)

- Prestazione di lavoro di natura personale
- Continuità del rapporto
- Coordinamento con il committente per l'esecuzione della prestazione lavorativa

Gli elementi della collaborazione coordinata e continuativa

NATURA PERSONALE DELLA PRESTAZIONE

Per l'esecuzione della prestazione (scrittura di articoli, realizzazione di servizi giornalistici radiotelevisivi, ecc.) deve risultare prevalente l'apporto lavorativo del giornalista rispetto all'organizzazione di mezzi. In caso contrario il giornalista è un "imprenditore" e quindi il rapporto non si configura più come co.co.co. ma come fornitura di servizi giornalistici da parte di un "service".

Gli elementi della collaborazione coordinata e continuativa

CONTINUITA':

SVOLGIMENTO DI UNA ATTIVITÀ PROTRATTA NEL TEMPO

- Sussiste anche nel caso in cui il giornalista fornisca una sola prestazione, per la cui esecuzione abbia impiegato un apprezzabile lasso di tempo: *“ la continuità è ravvisabile anche quando si tratti di prestazione unica, ma richiedente una attività prolungata “* (Cass.14722/99);
- Da valutare anche in relazione ai tempi di realizzazione della tipologia del prodotto editoriale per il quale è richiesta la collaborazione (quotidiano, periodico, agenzia di stampa, emittenza radiotelevisiva, ecc).

Gli elementi della collaborazione coordinata e continuativa

COORDINAMENTO

- Interazione fra committente e collaboratore per l'esecuzione della prestazione giornalistica non limitata alla fase di accettazione dell'opera e del pagamento del corrispettivo;
- Collegamento funzionale fra l'attività del collaboratore e quella del committente;

IN AMBITO GIORNALISTICO, QUINDI,
IL COORDINAMENTO CONSISTE IN TUTTE QUELLE
ATTIVITA' DI RACCORDO FRA GIORNALISTA E
REDAZIONE CHE INTERVENGONO NEL CORSO DELLA
COLLABORAZIONE E CHE INCIDONO SUI CONTENUTI
E SULLA FORMA DELL'ARTICOLO O SERVIZIO

(esempi)

- ACCORDI PER MODIFICARE LA LUNGHEZZA, GLI SPAZI ASSEGNATI O I TEMPI DI CONSEGNA;
- INDICAZIONI SUL CONTENUTO E LA LINEA EDITORIALE;
- MODIFICHE PER CORREZIONI NON MERAMENTE FORMALI;
- ACCORDI PER STABILIRE TITOLI, DISCALIE, SCELTA IMMAGINI DI COMMENTO O L'IMPOSTAZIONE GRAFICA DEL PEZZO

Tutto questo comporta che:

Lo svolgimento della collaborazione avviene con contatti più o meno frequenti con la redazione ed implica l'esistenza di rapporti con uno o più referenti del committente



CO.CO.CO. = ACCORDO DINAMICO
fra committente e collaboratore

≠

PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE O CESSIONE DEL
DIRITTO D'AUTORE = ACCORDO STATICO

Tutti gli elementi e le caratteristiche della prestazione giornalistica vengono definite in sede iniziale e non sono suscettibili di alcuna modifica: il "cliente" può solo controllare la rispondenza del prodotto giornalistico ai requisiti fissati all'atto dell'affidamento dell'incarico, senza poter intervenire "in corso d'opera" per modificare le caratteristiche del pezzo.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DI SINTESI

	CO.CO.CO.	PARTITA IVA	LAVORO OCCASIONALE	DIRITTO D'AUTORE
PERSONALITA' DELLA PRESTAZIONE	SI	SI	SI	SI
CONTINUITA'	SI	SI/NO	NO	NO
COORDINAMENTO	SI	NO	NO	NO

- ✓ NON E' OBBLIGATORIO UN CONTRATTO SCRITTO;
- ✓ E' DEL TUTTO IRRILEVANTE LA FORMA DELL'EVENTUALE CONTRATTO: PREVALE LA SOSTANZA DEI FATTI

➤ Art. 2

✓ Presenza vincoli gerarchici (attenuati)

✓ Apporto lavorativo indispensabile per la realizzazione della rubrica o di parte del settore assegnato

✓ Incarichi svolti in via normale e continuativa con facoltà, per il ddl, di variare unilateralmente, nel corso del rapporto, i compiti assegnati

➤ Co.co.co.

✓ Assenza vincoli gerarchici

✓ Marginalità della collaborazione ai fini della realizzazione del prodotto editoriale

✓ Predeterminazione dell'oggetto della collaborazione all'atto della stipula con possibilità di modificare, di comune e reciproco accordo, i termini del contratto

DA QUANDO DECORRE IL NUOVO REGIME PER I CO.CO.CO.

Le modifiche sono entrate in vigore il:
1° GENNAIO 2009.

Si applicano anche ai compensi per collaborazioni prestate nel 2008 (o addirittura in anni precedenti) se percepiti a far data dal 13 GENNAIO 2009 in poi.

(per le collaborazioni coordinate e continuative si applica il principio fiscale di cassa “allargato”, in base al quale si imputano all’anno solare precedente - se riferiti a questo - anche i redditi percepiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo)

Esistono limiti di età raggiunti i quali il collaboratore non è più soggetto all'obbligo di assicurazione alla Gestione separata?

- No: sono soggetti all'obbligo assicurativo tutti i giornalisti titolari di collaborazione coordinata e continuativa, anche se hanno più di 65 anni di età.

(il limite dei 65 anni, superato il quale il giornalista ha facoltà di non versare la contribuzione alla gestione separata, permane solo per i liberi professionisti o per coloro che svolgono prestazioni occasionali o cessioni dei diritti d'autore)

- Per i collaboratori con più di 65 anni di età, già titolari di un trattamento pensionistico, la contribuzione accreditata in virtù del rapporto di co.co.co. darà diritto alla liquidazione di un supplemento di pensione.

La Contribuzione

Cosa prevedono le nuove regole?

1. MODIFICA DELLA STRUTTURA DELLA CONTRIBUTUZIONE

- ✓ Gli adempimenti devono essere assolti dal committente attraverso le denunce ed i versamenti che effettua nei confronti dell'istituto, anche per la quota di contributi a carico del giornalista;
- ✓ Il giornalista co.co.co. non dovrà più procedere alla comunicazione reddituale ed al versamento a suo carico dei contributi minimi e a saldo (salvo che non svolga anche attività autonoma libero - professionale);

Per tutti gli altri, viceversa (titolari di partita IVA, cessione di diritto d'autore o altro) resta immutato l'obbligo di comunicazione dei redditi e l'obbligo di versare direttamente la contribuzione dovuta (10% a titolo di contribuzione soggettiva, 2% a titolo di contribuzione integrativa ed il contributo di maternità).

Cosa prevedono le nuove regole?

2. RIPARTO DELLA CONTRIBUZIONE TRA LAVORATORE E COMMITTENTE

1/3 a carico del giornalista e 2/3 a carico del committente

QUANTO SI PAGA?

Decorrenza dal	IVS	Prestazioni temporanee	TOTALE	COMMITTENTE	GIORNALISTA
01/01/2009	18,75 %	0,72 %	19,47 %	12,98 %	6,49 %
01/01/2010	23,40 %	0,72 %	24,12 %	16,08 %	8,04 %
01/01/2011	26,00 %	0,72 %	26,72 %	17,82 %	8,91 %

Il contributo pari allo 0,72% è destinato al finanziamento:

- ✓ dell'indennità di maternità;
- ✓ del congedo parentale;
- ✓ dell'assegno per il nucleo familiare;
- ✓ dell'indennità giornaliera di malattia e di degenza ospedaliera.

Per i Giornalisti Pensionati e per i Giornalisti contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie:

- dal 1° gennaio 2009: **12,75 %**
(di cui 4,25 % a carico del giornalista);
- dal 1° gennaio 2010: **15,30 %**
(di cui 5,10 % a carico del giornalista);
- dal 1° gennaio 2011: **17,00 %**
(di cui 5,67 % a carico del giornalista).

Le aliquote ridotte si applicano solo:

- a) nei confronti di **giornalisti già titolari di un trattamento pensionistico** a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria o di ogni altra forma di previdenza obbligatoria, compresi i regimi previdenziali dei liberi professionisti;
- b) nei casi in cui l'attività giornalistica sia svolta **contestualmente** a quella che comporta l'obbligo assicurativo presso altro regime previdenziale (ad esempio, all'Inpgi 1 o all'Enpals, etc.). In tal caso, il giornalista sarà tenuto a segnalare **tempestivamente** al committente il fatto di essere già assicurato ad altro ente e le eventuali variazioni di tale status. Il contestuale versamento contributivo alla Gestione separata dell'Inps - per rapporti di collaborazioni coordinate e continuative non giornalistiche - nonché l'eventuale versamento dei contributi volontari presso l'Inpgi 1 **non consentono l'applicazione delle aliquote ridotte.**

Come si determina la base imponibile

Art. 51 TUIR (redditi da lavoro dipendente e assimilati)
“tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.



COMPENSI IN DENARO + BENEFIT
fino al MASSIMALE ANNUO
(per il 2009 pari ad euro 91.507,00)

Ipotesi di cedolino paga co.co.co.

		a debito	a credito
compenso lordo mensile			€ 1.000,00
contributi inpgi a carico giornalista		€ 64,90	
imponibile irpef	€ 935,10		
irpef lorda (23%)	€ 215,07		
detrazioni d'imposta	€ 134,08		
irpef netta		€ 80,99	
totale		€ 145,89	€ 1.000,00
netto a pagare			€ 854,11

- **1. La Società committente, inoltre, dovrà versare all'Inpgi la quota di contribuzione a proprio carico (pari a 2/3), che ammonta a 129,80 euro. L'intera contribuzione riferita alla posizione del giornalista, quindi, sarà pari a 194,70 euro;**
- **2. Ai fini IRPEF, il calcolo è stato effettuato tenendo conto di un compenso di 12.000 euro lordi annui (1.000 euro lordi al mese x 12) in assenza di altri redditi e con applicazione delle sole detrazioni d'imposta previste per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, senza tenere conto di eventuali detrazioni per familiari a carico. Non sono inoltre state calcolate le trattenute per l'addizionale regionale e comunale IRPEF (che variano a seconda del luogo di residenza).**

Se il Committente non effettua gli adempimenti contributivi

- Nei casi di mancato o ritardato versamento della contribuzione trovano applicazione le norme in materia di sanzioni civili per evasione o omissione
- Il collaboratore può segnalare eventuali irregolarità al Servizio Contributi e Vigilanza compilando l' apposito modulo per il recupero dei contributi (modello R5) disponibile anche sul sito web
- Sugli adempimenti in materia di assicurazione alla gestione separata dei giornalisti co.co.co. hanno potere di vigilanza e accertamento anche i funzionari ispettivi dell'Istituto

La contribuzione non obbligatoria

- RISCATTO
- RICONGIUNZIONE
- CONTRIBUTI VOLONTARI
- CONTRIBUTI FIGURATIVI

RISCATTO

Il Collaboratore può riscattare:

1. I periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studi universitari (diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca)

- Si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti alla data di presentazione della domanda;
- I redditi di riferimento sono quelli assoggettati a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e sono rapportati al periodo oggetto di riscatto

Gli oneri del riscatto possono essere versati in unica soluzione ovvero ratealmente, fino a 120 rate mensili, senza interessi di rateazione

2. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di natura giornalistica, risultanti da documenti di data certa, svolti - in costanza di iscrizione all'Albo dei giornalisti - in epoca precedente l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335. Tali periodi sono riscattabili per un massimo di 5 anni.

RICONGIUNZIONE

I giornalisti iscritti possono richiedere la ricongiunzione presso l'Inpgi dei contributi versati in altre forme di previdenza obbligatoria.

Tali importi - trasferiti dalle altre gestioni previdenziali - sono costituiti dai contributi obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto maggiorati dell'interesse annuo composto del 4,5% e **vanno ad implementare la posizione assicurativa del giornalista.**

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Il co.co.co., qualora cessi l'attività lavorativa che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari.

REQUISITI

- ✓ Almeno 1 contributo annuale obbligatorio nel quinquennio antecedente ovvero almeno 3 contributi annuali obbligatori a prescindere dall'epoca del versamento
- ✓ Mantenimento dello status giornalistico

CALCOLO

L'importo del contributo volontario si ottiene applicando l'aliquota IVS per i soggetti privi di altra assicurazione all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

ACCREDITO

Il giornalista acquisisce la copertura assicurativa per un intero anno (12 contributi mensili) solo in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l'aliquota IVS al minimale di reddito pari ad euro 14.000 annui (tale minimale è annualmente ed automaticamente rivalutato, dal 1/01/2010, in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, così come calcolato dall'Istat).

In caso di redditi inferiori al predetto importo minimo si procede ad attribuire un numero di contributi mensili proporzionalmente ridotto.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Per i periodi di astensione dal lavoro da parte dei giornalisti che svolgono attività giornalistica sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali è corrisposta dall'INPGI l'indennità di maternità, di paternità o il congedo parentale, sono accreditati i contributi assicurativi ai fini sia del diritto che della determinazione della misura della pensione.

Le prestazioni

Le prestazioni erogate dalla Gestione separata per i co.co.co.

- Pensione di Vecchiaia e Anzianità;
- Pensione di invalidità;
- Pensione ai superstiti, di reversibilità, indiretta;
- Indennità di Maternità;
- Indennità per congedo parentale;
- Assegno per il nucleo familiare
- Indennità di malattia e degenza ospedaliera

La Pensione per i giornalisti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria

Requisiti:

- ▶ Eta': 60 anni (donne) 65 anni (uomini)
- ▶ Anzianità contributiva: 5 anni di contributi
ovvero
- ▶ 40 anni di anzianità contributiva (a prescindere dall'età)
ovvero
- ▶ 35 anni di anzianità contributiva ed una età anagrafica di 59 anni (fino al 30 giugno 2009)

La Pensione per i giornalisti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria dal 1° luglio 2009, per poter accedere al trattamento di anzianità **in assenza del requisito contributivo di 40 anni:**

	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1
Dal 1/07/2009 al 31/12/2009	96	60
2010	96	60
2011	97	61
2012	97	61
dal 2013	98	62

La Pensione per i giornalisti iscritti ad al altre forme di previdenza obbligatoria

Requisiti:

- ▶ Eta': 57 anni
- ▶ Anzianità contributiva: 5 anni di contributi
- ▶ Importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale (non necessario dopo il raggiungimento del 65° anno di età)

ovvero

- ▶ 40 anni di anzianità contributiva (a prescindere dall'età ed al netto dei contributi volontari)

Misura della pensione

- Calcolo con il sistema CONTRIBUTIVO
(montante individuale X coefficiente di trasformazione relativo all'età)

N.B. nel caso di pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione: si applica il coefficiente anagrafico pari a 57 anni (se l'età del giornalista è inferiore).

Invalidità

Condizioni:

- Inabilità totale e permanente allo svolgimento di attività giornalistica;
- Minimo 5 anni di contributi accreditati
- Cessazione effettiva dell'attività

Superstiti

- Requisito: minimo 5 anni di contributi
- Misura: 60% coniuge, 70% figlio unico in assenza del coniuge, 20% ciascun figlio in presenza di coniuge, 40% ciascun figlio in assenza di coniuge, 15 a ciascun genitore, fratello o sorella.

Indennità di maternità

- Durata: 2 mesi antecedenti e 3 mesi successivi al parto;
- Requisiti: 3 mensilità versate del contributo di maternità nei 12 mesi antecedenti il periodo da indennizzare;
- L'indennità spetta al padre – che vanti i suddetti requisiti – nel caso di morte o grave infermità della madre ovvero di affidamento esclusivo al padre

Indennità di maternità

Dovuta anche nel caso di adozione o affidamento (per i 3 mesi successivi all'evento) riguardanti minori di 6 anni (18 nel caso di adozioni o affidamenti internazionali)

Misura giornaliera:

80% di $1/365$ del reddito da co.co.co. riferito ai 12 mesi precedenti

Assegno per il nucleo familiare

- Requisiti: redditi da co.co.co. in percentuale almeno pari al 70% del reddito complessivo familiare conseguito nell'anno solare antecedente al 1° luglio;
- Durata: limitatamente ai mesi coperti da contribuzione effettivamente versata;
- Limiti reddituali e misura: previsti in base alle norme generali (DL 69/88 conv. con legge 153/88)
- Corresponsione da parte dell'Istituto su domanda dell'interessato (entro 5 anni dalla maturazione del diritto)

Indennità di degenza ospedaliera

- Requisiti:
 - a) 3 mensilità accreditate nei 12 mesi antecedenti l'evento;
 - b) Reddito individuale, nell'anno solare precedente l'evento, non superiore al massimale diminuito del 30%.
- Condizioni: ricovero ospedaliero
- Beneficiari: giornalisti co.co.co. non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie
- Durata massima: 180 giorni nell'anno solare

Indennità di degenza ospedaliera

MISURA

- ✓ Per coloro che hanno 4 mensilità accreditate nei 12 mesi precedenti: 8% di 1/365 del massimale annuo;
- ✓ Per coloro che hanno da 5 a 8 mensilità accreditate nei 12 mesi precedenti: 12% di 1/365 del massimale annuo;
- ✓ Per coloro che hanno da 9 a 12 mensilità accreditate nei 12 mesi precedenti: 16% di 1/365 del massimale annuo.

Indennità di malattia

- Requisiti:
 - a) 3 mensilità accreditate nei 12 mesi antecedenti l'evento;
 - b) Reddito individuale, nell'anno solare precedente l'evento, non superiore al massimale diminuito del 30%.
- Condizioni: malattia superiore a 3 giorni.
- Beneficiari: giornalisti co.co.co. non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.
- Durata massima: 1/6 della durata complessiva del rapporto di co.co.co. e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare.
- Misura: 50% dell'indennità di degenza ospedaliera

Indennità di degenza ospedaliera e di malattia: procedure

- Certificazione medica da inviare all'Istituto entro 2 giorni dal rilascio;
- Domanda per l'indennità di degenza ospedaliera da inoltrare entro 180 giorni dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria a pena di decadenza, corredata da autocertificazione attestante il mancato superamento dei limiti reddituali

Collaborazioni Coordinate e Continuative

e

prestazioni libero
professionali o occasionali

Sintesi degli adempimenti e delle scadenze del regime previdenziale per i collaboratori “occasionalisti” e i liberi professionisti

- Entro 30 gg. dall’inizio della prestazione: iscrizione alla Gestione Separata
- Entro il 30 settembre di ogni anno: pagamento dei contributi minimi a titolo di acconto (€ 272,23 o € 129,95*);
- Entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento: comunicazione dei redditi professionali percepiti;
- Entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento: pagamento dell’eventuale saldo (10%+2%).

* Per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni

I giornalisti che, nell'anno di riferimento, hanno percepito solo ed esclusivamente compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa:

- Se ritengono di non svolgere prestazioni giornalistiche "occasional" entro la fine dell'anno:

**NON SONO TENUTI AL VERSAMENTO DEL
CONTRIBUTO MINIMO A TITOLO DI ACCONTO**

- Se prevedono, invece, di effettuare collaborazioni giornalistiche "occasional" entro la fine dell'anno:
**SONO TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
MINIMO A TITOLO DI ACCONTO ENTRO IL 30
SETTEMBRE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO**
(e ad assolvere gli altri adempimenti successivi)

I giornalisti che, nell'anno di riferimento, in aggiunta ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, hanno percepito redditi derivanti da prestazioni occasionali:

**SONO TENUTI AD ASSolverE I VARI
ADEMPIMENTI PREVISTI PER I LIBERI
PROFESSIONISTI**

(Versamento del contributo minimo a titolo di acconto entro il 30 settembre, comunicazione dei redditi professionali entro il 31 luglio dell'anno successivo e versamento dell'eventuale saldo entro il successivo 31 ottobre)

Modalità di versamento dei contributi per i collaboratori occasionali e liberi professionisti

A) Versamento a mezzo modello f24/Accise

I versamenti con modello F24/Accise possono essere effettuati avvalendosi di intermediari abilitati oppure direttamente dai contribuenti con modello cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o degli agenti per la riscossione, ovvero con modalità telematiche (obbligatorie per i titolari di partita IVA).

Modalità di versamento dei contributi per i collaboratori occasionali e liberi professionisti

A) Versamento a mezzo modello f24/Accise

- ENTE: indicare la lettera "**P**_" (allineata a sinistra);
- Provincia: non valorizzare " _ " (lasciare in bianco);
- Codice Tributo: utilizzare uno dei codici di cui al successivo punto 4),
- Codice Identificativo (valido per tutti): **2222** (5 cifre). L'Agenzia identificherà l'iscritto tramite il codice fiscale che va obbligatoriamente indicato sul Modello;
- Mese (MM): indicare sempre con "**01**"
- Anno (AAAA): per i codici da G001 a G007: indicare l'anno al quale si riferisce il debito; per pagamenti rateali (codice G00R) indicare l'anno in cui viene concessa la rateizzazione (riportato sulla lettera con la quale l'Istituto trasmette il piano di ammortamento del debito);
- Importi da versare: indicare la cifra che si versa, che non può essere di segno negativo.

Modalità di versamento dei contributi per i collaboratori occasionali e liberi professionisti

A) Versamento a mezzo modello f24/Accise

CODICE TRIBUTO	Descrizione	PERIODICITA'
G001	“Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi minimi in acconto”	MM/AAAA
G002	“Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi obbligatori saldo unica soluzione”	MM/AAAA
G003	“Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi obbligatori saldo a rate”	MM/AAAA
G004	“Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi da versare anni pregressi”	MM/AAAA
G005	“Gestione separata d.lgs.103/96 – sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi ex art. 9 del Regolamento approvato con D.I. del 21.05.1997”	MM/AAAA
G006	“Gestione separata d.lgs.103/96 – interessi di mora”	MM/AAAA
G007	“Gestione separata d.lgs.103/96 – sanzioni per ritardata e infedele comunicazione ex art. 10 del Regolamento approvato con D.I. del 21.05.1997”	MM/AAAA
G00R	“Gestione separata d.lgs.103/96 – rata debito rateizzato”	MM/AAAA

Modalità di versamento dei contributi per i collaboratori occasionali e liberi professionisti

B) Bonifico Bancario (anche on line)

Intestato a INPGI GESTIONE SEPARATA

Istituto: BANCA POPOLARE DI SONDRIO AGENZIA 11

Coordinate:

IT24W0569603200000020000X28

Specificando nella causale del bonifico:

1) Tipologia del versamento

AC : acconto

SU : saldo in unica soluzione

S1 : 1^ rata del saldo

S2 : 2^ rata del saldo

S3 : 3^ rata del saldo

R : pagamento rata di un debito rateizzato

2) Anno di riferimento del pagamento

3) Codice iscritto (denominato anche codice utente o numero di iscrizione o numero di posizione) **o in alternativa codice fiscale.**